



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

***NORME DI COMPORTAMENTO
DEI CONSULENTI DEL LAVORO
NEI CONFRONTI
DEI CENTRI DI ELABORAZIONE DATI***

Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

Roma, 20 e 21 maggio 2016

<i>NORME DI COMPORTAMENTO DEI CONSULENTI DEL LAVORO NEI CONFRONTI DEI CENTRI DI ELABORAZIONE DATI</i>	2
<i>Art. 1 - Definizioni e ambito di applicazione</i>	2
<i>Art. 2 - Attività</i>	2
<i>Art. 3 - Obblighi</i>	3
<i>Art. 4 - Norme per il Professionista che assiste il CED</i>	3
<i>Art. 5 - Responsabilità del Professionista</i>	4
<i>Art. 6 - Compiti dei Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro nella vigilanza sui CED</i>	4

NORME DI COMPORTAMENTO DEI CONSULENTI DEL LAVORO NEI CONFRONTI DEI CENTRI DI ELABORAZIONE DATI

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

- vista la Legge 11 gennaio 1979, n. 12;
- visto il vigente Codice Deontologico emanato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro;
- visto l'art. 1, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
- visto il Decreto Legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito con modificazioni dalla Legge 6 aprile 2007, n. 46;
- vista la circolare del Ministero del Lavoro n. 7004 del 4 giugno 2007;
- vista la circolare Inail del 2 novembre 2007;
- visto il Vademecum LUL del Ministero del Lavoro del 5 dicembre 2008;
- vista la nota del Ministero del Lavoro n. 7857 del 29 aprile 2010;
- vista la circolare INPS n. 28 del 8 febbraio 2011;
- vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 e il D.M. 8 febbraio 2013, n. 34;
- vista la circolare del Ministero del Lavoro n. 17 dell'11 aprile 2013;
- vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 103/2015;
- visto il comunicato esplicativo dell'ANCI del 9 luglio 2015;

Emana le seguenti norme di comportamento

Art. 1 - Definizioni e ambito di applicazione

1. Le presenti norme di comportamento sono relative all'esercizio dell'attività professionale dei Consulenti del Lavoro **nei rapporti con i Centri Elaborazione Dati (CED)** di cui all'art. 1, comma 5, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12.
2. Il **Centro Elaborazione Dati (CED)** è un soggetto di natura economica che fornisce il supporto informatico per la gestione dei servizi di calcolo e stampa degli adempimenti in materia di lavoro e previdenza sociale, assistito obbligatoriamente da un professionista di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Art. 2 - Attività

1. I **Centri Elaborazioni Dati** svolgono esclusivamente elaborazioni informatiche aventi valenza matematica di tipo meccanico ed esecutivo quali la mera imputazione di dati (data entry) ed il relativo calcolo e stampa degli stessi, operazioni che non comportano attività di tipo valutativo ed interpretativo (Circolari Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 7004 del 4 giugno 2007 e n. 17 dell'11 aprile 2013).
2. Lo svolgimento, da parte dei CED, delle seguenti attività, costituisce violazione delle riserve di legge di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 11 gennaio 1979 n. 12: